

Spett.le

**AZIENDA CLIENTE**

Forlì, 06/03/2019

**Info 02-19 “Valutazione rischio sismico nei luoghi di lavoro”**

Gentili Clienti,

con la presente Vi ricordiamo l'importanza della valutazione del rischio sismico nei luoghi di lavoro, nonché l'obbligo normativo da parte dei datori di lavoro di procedere alla sua valutazione così come disciplinato dal D.Lgs 81/08:

- articolo n.28- oggetto della valutazione dei rischi “...la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori...”
- articolo n.63- requisiti di salute e sicurezza “...I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'Allegato IV...”
- articolo n.64- obblighi del datore di lavoro “...Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro, gli impianti, e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori...”
- allegato IV- requisiti dei luoghi di lavoro “...gli edifici che ospitano luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo di impiego ed alle caratteristiche ambientali...”

La valutazione del rischio sismico è il frutto dalla combinazione di tre fattori distinti fra loro, quali:

- *pericolosità (sismicità)* intesa come la probabilità che si verifichino terremoti di una data entità, in una data zona ed in un prefissato intervallo di tempo;
- *vulnerabilità* intesa come la predisposizione di una struttura a subire danni per effetto di un sisma di data entità;
- *esposizione* intesa come i danni a persone, cose o beni a seguito dell'evento sismico.

Da ciò si evince che è fondamentale conoscere la classificazione sismica del proprio territorio ed avviare un percorso di valutazione della sicurezza per tutti gli edifici che ospitano luoghi di lavoro, specialmente se progettati e realizzati prima della classificazione sismica e quindi senza l'adozione di criteri di progettazione antisismica.

Inoltre per una corretta gestione del rischio è necessario che vengano redatte specifiche procedure di intervento in caso di emergenza sismica, ad integrazione dei Piani di Emergenza; a tal proposito il D.Lgs 81/08 prevede:

- articolo n.18- “obblighi del datore di lavoro e del dirigente”

*b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;*

*h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*

*t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.*

Pertanto il datore di lavoro e/o i dirigenti dovranno fare in modo che esista in azienda, e sia noto a tutto il personale, il “Piano di emergenza aziendale”, comprendente anche le procedure e le misure di comportamento (*cosa fare e cosa non fare*) in caso di terremoto.

Per consultare la classificazione sismica ed approfondire il tema rischio sismico dal sito della protezione civile nazionale [FAI CLIC QUI](#).

Per consultare integralmente le disposizioni normative del D.Lgs 81/08 [FAI CLIC QUI](#).

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e per affiancarvi nella redazione dei documenti.

Cordiali Saluti.

Relyon srl